

Il Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp.att. C.p.c. di ROMA

- ▶ il nuovo art. 179 *ter* disp.att. C.p.c.: differenze con la precedente formulazione e *ratio*
- ▶ Il Comitato di Roma: composizione e regolamento
- ▶ presupposti per la iscrizione e per la conferma
- ▶ sospensione e cancellazione dall'albo



il nuovo art.
179 ter
disp.att.
C.p.c.:ratio e
differenze con
la precedente
formulazione

RATIO

- Valorizzazione della necessaria alta specializzazione dei PP.DD.
- Condivisione della gestione dell'elenco con gli ordini professionali
- Aggiornamento frequente dell'albo secondo il principio della professionalità e della diligenza

Originaria formulazione di cui alla l. 302/1998 (la riforma intermedia del 2016 non è mai entrata in vigore):

- Il Pres. del Trib. formava l'elenco con gli elenchi che gli venivano trasmessi dagli ordini professionali, distinti per circondario
- Gli elenchi, formati su mera domanda degli interessati, venivano trasmessi dagli ordini con le schede personali di avvocati e commercialisti (no notai)
- Cadenza triennale del rinnovo dell'elenco
- Cancellazione semestrale dei professionisti revocati anche in una sola procedura

Nuova formulazione introdotta da art. 4, comma 11 lett. C d.lgs. 149/22

- L'elenco è tenuto dal Pres. del Trib. ma è formato da un Comitato presieduto dal Pres. o da un suo delegato
- È composto da un GE imm. e da un professionista iscritto nell'albo dei tre ordini territoriali che concorrono ad esprimere i professionisti (avvocati, commercialisti e notai)
- per iscriversi bisogna dimostrare di avere una specifica competenza oggetto di espresso vaglio del Comitato
- Non vi è un termine prestabilito per l'aggiornamento dell'elenco. Sono previsti un termine triennale per la conferma nell'elenco degli iscritti e un termine semestrale per le cancellazioni e/o sospensioni
- Alla revoca si aggiunge anche la sospensione

Il Comitato di Roma

Composizione: decreto n. 5920 del 17 marzo 2023 del presidente del tribunale ha nominato i componenti: Pres. del. dott.ssa B.Ferramosca, GE dott.ssa M. Iappelli; rappr. COA Avv. P. Voltaggio; rappr. ODCEC Dott. R. Ciccioriccio; rappr. Ord. Notarile Notaio G. Berionne; Segr. dott.ssa L. Crosta

il Comitato si è insediato il 27 marzo 2023

3 riunioni: il 27 marzo, il 17 aprile e l'8 maggio

il Comitato si è dotato di regolamento (delibera dell' 08.05.2023)

Deliberazioni sul significato dei punti dell'art. 179 ter necessitanti di previa interpretazione su tempi e presupposti per la presentazione della domanda di nuova iscrizione e di conferma nell'elenco

in questo momento, approntamento di una piattaforma informatica per la gestione dell'attività del Comitato a partire dalla presentazione della domanda da parte del professionista.

Appena definito e testato il presidente del tribunale darà il via alle operazioni di primo popolamento del nuovo elenco e quindi alla possibilità di presentare le domande da parte degli interessati con un provvedimento che sarà reso noto

Nel frattempo si continuerà ad utilizzare il vecchio elenco che andrà a scadere il 31.12.2023

Il regolamento del Comitato di Roma

- **Compiti del Comitato:** sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
- **Compiti del Presidente:** rappresenta il Comitato; ne convoca e presiede le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno, fissando le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per competenza del componente Professionista e nominando i relatori delle singole pratiche - e ne coordina i lavori; richiede l'acquisizione delle informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata"; garantisce il raccordo tra la Cancelleria della sezione IV civile e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dai giudici dell'esecuzione ex art. 591 bis, comma 11 c.p.c. a motivo del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita.
- **Convocazioni:** Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per provvedere in ordine: - alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano complete di tutta la documentazione necessaria entro la data della convocazione semestrale del Comitato; - ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco.
- **Deliberazioni:** sulle questioni di interesse generale il Comitato è composto da tutti e cinque i suoi componenti e può validamente deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è composto dal Presidente, dal componente Giudice e dal componente Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione e/o la conferma ovvero il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione. Nella composizione ristretta il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

I presupposti per la iscrizione nell'elenco nella interpretazione del Comitato di Roma:
la specifica competenza tecnica – le 10 deleghe

Requisiti	Specificazione
Dieci deleghe svolte	<p>Valgono: - le deleghe conferite ante quinquennio con attività svolta anche nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda; - le deleghe per incarichi cessati per chiusura anticipata della procedura esecutiva ovvero per sospensione, purché il professionista dimostri di aver svolto, almeno parzialmente, la seconda fase delle operazioni delegate con l'emissione e la pubblicazione di un avviso di vendita; - nelle procedure "plurilotto", le deleghe svolte per parte dei lotti con approvazione del progetto di distribuzione parziale, salvo revoca ostantiva per i restanti lotti;</p> <p>NON Valgono: le deleghe in corso di svolgimento e, quindi, non ancora concluse per nessuno dei lotti oggetto della procedura. RATIO: le "deleghe svolte" sono requisito alternativo alla frequenza dei corsi e per rappresentare un dato certo di esperienza positiva deve necessariamente essere concluso.</p>
Revoca ostantiva	rilevano solo le revoche pronunciate all'esito del procedimento in contraddittorio con il professionista delegato di cui all'art. 591 bis, ultimo comma, vecchia formulazione;

I presupposti per la iscrizione nell'elenco nella interpretazione del Comitato di Roma segue:
la specifica competenza tecnica – la partecipazione a scuole o corsi di alta formazione

REQUISITI	SPECIFICAZIONE
Specifica tipologia degli enti organizzatori	CNF, Consiglio Nazionale ODCEC; Consiglio Nazionale del Notariato, che possono delegare gli Ordini Locali; Associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 35, comma 1 lett. S L. n. 247/2012 nello settore della delega delle operazioni di vendita Università pubbliche o private
Contenuti	Conformità del corso alle linee guida generali triennali della SSM per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti CNF, Consiglio Nazionale ODCEC; Consiglio Nazionale del Notariato, che possono delegare gli Ordini Locali;
Modalità	La partecipazione deve essere proficua e continuativa superamento con profitto di una prova finale di esame al termine della scuola o del corso
Linee guida SSM + quesiti degli ordini	direttive specifiche su docenti, durata (non meno di 20 ore) e contenuti (22 tracce orientative dei contenuti) e metodologia (lezione frontale con materiale + discussione in aula + laboratori) prova finale (50 domande a risposta chiusa per correzione automatica estratte a sorte da 450 quesiti predisposti dai Consigli Nazionali dei tre Ordini; i quesiti Sono stati predisposti i e sono state recentemente pubblicate anche le risposte
Documentazione del corso	la conformità del corso alle linee guida dovrà emergere dall'attestato rilasciato dall'ente organizzatore del corso, con particolare riferimento al numero delle ore del corso, alle modalità di svolgimento e di partecipazione allo stesso e al superamento della prova finale a mezzo somministrazione dei test

I presupposti per la iscrizione nell'elenco nella interpretazione del Comitato di Roma segue: altri requisiti

Requisiti	Specificazione
Condotta morale specchiata	necessità di acquisizione delle informazioni di polizia ex art. 17 disp. att. c.p.c. e l'inserimento, tra i dati obbligatori della domanda, oggetto di autodichiarazione, degli eventuali provvedimenti disciplinari definitivi irrogati dall'Organo disciplinare dell'Ordine di appartenenza
Residenza nel circondario del tribunale	Requisiti alternativi: residenza anagrafica e domicilio professionale, purché il richiedente sia iscritto all'albo professionale locale (arg. da art. 179 ter, co. 2, disp. att. c.p.c. in punto di composizione del Comitato e dalla disposizione di cui all'art. 559 c.p.c. che prescrive che il custode giudiziario venga nominato tra i professionisti iscritti all'art. 179 ter. cit. quindi implicitamente richiesta al professionista la tendenziale stanzialità territoriale a garanzia della efficienza dello svolgimento dei compiti custodiali);
Per gli avvocati	Necessaria autonomia nella prestazione lavorativa. Quindi non possono fare domanda gli avvocati cc.dd. «stabiliti»
Per i commercialisti	Necessità che il richiedente sia iscritto neòda sezione A dell'albo quindi non possono fare domanda gli Esperti Contabili iscritti nella Sezione B dell'albo



I presupposti per
la conferma
della iscrizione
nell'elenco

Requisiti	Specificazione
Cadenza della conferma	TRIENNALE (quindi non di immediata applicazione)
Requisiti previsti Competenza tecnica	Mantenimento della competenza tecnica : -Partecipazione a scuole e/o corsi di alta formazione analoghi a quelli della prima iscrizione ma per la conferma è specificata la durata: 60 crediti triennali di cui almeno 15 per ciascun anno. - titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata
Requisiti altri previsti	Certificato del casellario di data non anteriore a 3 mesi dalla domanda Certificato di iscrizione all'ordine professionale
Requisiti Mantenimento dell'iscrizione e Inesistenza di impedimenti ad esercitare l'ufficio	Tutti quelli necessari per la prima iscrizione



Presupposti e Procedimento per la Cancellazione/ o sospensione in seguito a revoca

- **Tipologia delle misure sanzionatorie: sospensione fino a un anno e cancellazione dall'elenco**
- **Conseguenze: la sospensione comporta la revoca da tutti gli incarichi in essere; i professionisti cancellati non possono essere reinseriti nel triennio in corso e in quello successivo**
- **Cadenza dei controlli: semestrale**
- **Presupposto per entrambe le misure: una o più revoche delle deleghe da parte del GE in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal GE o degli obblighi derivanti dagli incarichi.**
- **Per la cancellazione: gravi o reiterati inadempimenti**
- **Il Comitato ha deciso di non tassativizzare le singole ipotesi di sospensione e/o cancellazione, pur indicando esemplificativamente, quali ipotesi di gravità rilevanti che giustificano la cancellazione, la revoca successiva a precedente sospensione nel triennio e la violazione rilevante dei termini di legge per lo svolgimento dei compiti delegati per motivi imputabili al Professionista**
- **Si opererà un esame sistematico delle revoche intervenute e se il Comitato ritiene la esistenza dei presupposti per sosp. e/o canc. deve convocare e sentire l'interessato.**